

**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Brancaccio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

FALLIMENTO PASTIFICIO

Attore

E

BANCA

Convenuta

AVENTE AD OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA EX ART. 67 E 70 L.R.

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'attore (come da atto introduttivo del giudizio) — "*dichiarare ex art. 67, comma 3, lettera b), in combinato disposto con l'art. 70, comma 3, L.F. post novellam l'inefficacia di tutte le rimesse operate dalla società fallita PASTIFICIO. in liquidazione in favore della BANCA convenuta nel periodo di tempo dal 12 settembre 2010 all'11 marzo 2011 ovvero nell'ultimo semestre antecedente il deposito del ricorso ex art. 161 L.F. a cui è conseguito il fallimento, come analiticamente individuate nei prospetti in narrativa, ovvero di quelle ritenute comunque solutorie e, pertanto, si compiaccia di revocarle con conseguente condanna della medesima convenuta BANCA, considerato il limite indicato dall'art. 70, comma 3, L.F., al pagamento della somma di euro 608.644,69 ovvero del differente importo che risulterà incorso di causa, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo anche a mezzo di CTU contabile che sin da ora si richiede in via istruttoria... In ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio*";

per la convenuta (come da comparsa di risposta) — "*conclude per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite, come per legge*".

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Can atto di citazione notificato il 20 settembre 2013, il fallimento del PASTIFICIO in liquidazione evocava in giudizio BANCA onde sentir dichiarare inefficaci, ai sensi degli artt. 67, comma 3, lettera b), e 70, comma r.d. n. 267/1942, le rimesse effettuate dalla SOCIETÀ DEBITRICE per la somma di euro 1.305.193,31 nel periodo compreso tra il 12 settembre 2010 e l' 11 marzo 2011 e, di conseguenza condannare L'ISTITUTO

BANCARIO, nei limiti del cosiddetto "rientro", alla restituzione dell'importo di euro 608.644,69, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, deducendo che: erano revocabili, per avere ridotto, in maniera consistente e durevole, l'esposizione debitoria della SOCIETÀ FALLITA, le rimesse superiori ad euro 60.884,48, pari al 10% del massimo scoperto calcolato in euro 608.644,69; L'ISTITUTO BANCARIO era a conoscenza dello stato di insolvenza del PASTIFICIO nei sei mesi antecedenti all' 11 marzo 2011, data del deposito della domanda di concordato preventivo cui era conseguita la dichiarazione di fallimento.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA assumeva che: l'attore aveva erroneamente indicato il periodo temporale da considerare ai fini dell'individuazione delle rimesse revocabili, dovendo il medesimo essere computato a ritroso dal decreto di ammissione al procedimento di concordato preventivo del 9 maggio 2011 e non dall'11 marzo 2011, data del deposito del primo ricorso di cui all'art. 161 r.d. n. 267/1942, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Salerno con provvedimento del 26 aprile 2011; l'attore si era limitato ad indicare il rientro nella misura di euro 608.644,69, senza, tuttavia, specificare le modalità mediante cui era pervenuto alla quantificazione di tale importo; i dati contabili riportati dal fallimento erano del tutto inattendibili, giacché il rapporto bancario intercorso con la SOCIETÀ DEBITRICE era assistito da un affidamento di euro 4.000.000,00, con la conseguenza che le rimesse impugnate non avevano carattere solutorio; l'attore aveva erroneamente circoscritto al solo contratto di conto corrente n. omissis l'individuazione dell'esposizione debitoria rispetto alla quale determinare il rientro revocabile, laddove quest'ultima doveva essere esaminata con riferimento a tutti i rapporti bancari intrattenuti dalla SOCIETÀ FALLITA; la convenuta non era a conoscenza dello stato di decozione del PASTIFICIO, non risultando specifici ed inequivocabili indici sintomatici del medesimo.

La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'eventuale individuazione, in relazione al contratto di conto corrente n. omissis, delle rimesse revocabili a norma dell'art. 67, comma 3, lett. b), r.d. n. 267/1942 e nei limiti previsti dal successivo art. 70, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 maggio 2015.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per quello delle memorie di replica, concessi ex artt. 281 *quinquies*, comma 1, e 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è infondata e va rigettata.

Ed infatti, il fallimento, su cui gravava l'*onus probandi*, ai sensi degli artt. 2697 cod. civ., 67, comma 2, r.d. n. 267/1942 e 115 c.p.c., non ha dimostrato che la BANCA fosse a conoscenza dello *status decoctionis* in cui versava il PASTIFICIO al momento dell'esecuzione dei versamenti oggetto dell'azione revocatoria, non essendo sufficiente, ai fini del relativo accoglimento, l'effettuazione di rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della SOCIETÀ FALLITA nei confronti dell'istituto di credito.

Al riguardo, occorre premettere, in una prospettiva di carattere generale, che il presupposto soggettivo per la proposizione dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, r.d. n. 267/1942 si identifica nella conoscenza effettiva e concreta, da parte del creditore convenuto, dello stato di insolvenza del debitore poi dichiarato fallito e non anche nella conoscibilità, potenziale ed astratta, dello stesso.

Ne consegue che, qualora un creditore, come nel caso di un ISTITUTO BANCARIO, abbia la possibilità di ottenere informazioni sulla situazione patrimoniale dei propri debitori in misura superiore a quella comune, anche alla luce delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione, con la conseguente capacità di individuare eventuali vicende aziendali, anche poco significative, come sintomatiche dello stato di

insolvenza, non è possibile sostenere che, solo in quanto soggetto qualificato, quel creditore abbia, sempre e comunque, effettiva e concreta cognizione dell'irreversibile incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, in tal modo illegittimamente escludendo ogni dovere di allegazione, da parte del curatore, di elementi sintomatici della reale consapevolezza della crisi dell'imprenditore o, addirittura, determinando una vera e propria inversione dell'onere della prova, con la BANCA investita della necessità di dimostrare la propria *inscientia decoctionis* (cfr. Cass. 12 maggio 1998, n. 4765).

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili, la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore può anche fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, a norma dell'art. 2729, comma 1, cod.civ..

Tuttavia, per il raggiungimento della prova della *scientia decoctionis* con il mezzo delle presunzioni, non è sufficiente un'astratta conoscibilità oggettiva corroborata da un presunto dovere di conoscere, sicché la mera qualità di intermediario bancario del soggetto che contrae con l'insolvente assume rilevanza non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con gli indizi sintomatici dello stato di insolvenza, come risultanze dei bilanci, protesti, iscrizioni ipotecarie, procedimenti esecutivi, dovendosi in tal senso valorizzare i presupposti e le condizioni in cui l'*accipiens* si è trovato ad operare in una determinata situazione nonché l'attività professionale dallo stesso esercitata e le regole di prudenza ed accortezza che caratterizzano concretamente, a prescindere da ogni doverosità, l'operare della categoria di appartenenza (cfr., *ex plurimis*, Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4762; Cass. 4 maggio 2009, n. 10209; Cass. 4 Marzo 2010, n. 5256).

Ciò posto, nella fattispecie *de qua agitur*, l'attore, per comprovare la conoscenza dello stato di insolvenza del PASTIFICIO da parte della BANCA, richiama le risultanze dei bilanci di esercizio degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, l'ipoteca legale iscritta in favore dell'agente della riscossione il 14 gennaio 2011, la messa in liquidazione della società in data 11 gennaio 2011, la situazione debitoria rilevata dalla Centrale Rischii al 31 dicembre 2010, gli atti di protesto elevati e i ricorsi di fallimento pendenti già dal mese di gennaio 2011, la partecipazione della convenuta al pool di istituti bancari che concessero il finanziamento del 24 luglio 2009.

Gli elementi adottati dal fallimento per suffragare la sussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 67, comma 2, r.d. n. 267/1942 ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria sono inadeguati a dimostrare che la BANCA avesse effettiva cognizione dello stato di insolvenza in cui versava la SOCIETÀ DEBITRICE al momento dell'effettuazione delle rimesse bancarie oggetto della domanda, vale a dire di quelle dell' 11 novembre 2010 (per euro 64.541,31), del 24 novembre 2010 (per euro 130.000,00), del 3 dicembre 2010 (per euro 550.000,00), del 9 dicembre 2010 (per euro 307.000,00 e per euro 63.652,00) e del 15 dicembre 2010 (per euro 190.000,00).

Ed infatti, se l'esercizio dell'anno 2007 registra una perdita di euro 3.953.718,00, i bilanci degli anni 2008 e 2009 evidenziano utili rispettivamente per euro 1.254.583,00 e per euro 532.987,00, laddove il bilancio del 2010 non può assumere alcuna rilevanza quale indice di conoscenza dello stato di decozione del PASTIFICIO da parte della convenuta essendo stato pubblicato solo successivamente all'esecuzione delle rimesse sul conto corrente n. omissis.

Parimenti, l'iscrizione dell'ipoteca legale in favore dell'agente della riscossione, la messa in liquidazione della SOCIETÀ DEBITRICE, la sussistenza di atti di protesto e la proposizione di ricorsi di fallimento in danno della stessa non possono assurgere a presupposti fattuali utili a comprovare la concreta cognizione, da parte della BANCA, dell'incapacità strutturale del PASTIFICIO a far fronte con regolarità alle proprie

obbligazioni, essendo cronologicamente collocabili in un periodo successivo all'effettuazione delle rimesse bancarie di cui si invoca la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa.

Analogamente, non dimostrano la conoscenza dello stato di decozione della SOCIETÀ DEBITRICE né le risultanze documentali della Centrale Rischi, giacché relative ad un periodo temporale postumo rispetto al momento in cui sono state eseguite le rimesse bancarie e non indicative di una segnalazione a sofferenza, né la partecipazione della BANCA al pool degli istituti di credito che concessero al PASTIFICIO il finanziamento ipotecario del 24 luglio 2009, costituendo, di contro, la stipulazione di tale contratto espressione di una preventiva verifica della sussistenza, in capo al soggetto beneficiario, di risorse economiche e finanziarie tali da garantirne la solvibilità e l'adeguata capacità di rimborso.

Peraltro, come comprovato dalla convenuta mediante la produzione del nuovo piano strategico aziendale, del business plane numerico e del budget degli investimenti per il triennio 2008-2011, la SOCIETÀ DEBITRICE aveva elaborato un programma industriale per assicurare il rilancio dell'impresa, sicché dalla documentazione consegnata all'Istituto di credito dal PASTIFICIO non era desumibile il suo stato di insolvenza, potendosi, al contrario, dedurre segnali di un consistente sviluppo produttivo ed economico.

Né, del resto, per dimostrare la sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, assumono rilevanza le dichiarazioni rese dal SOCIO (OMISSIS) all'udienza del 16 gennaio 2014, tenutasi nell'ambito del procedimento penale n. omissis, e i mandati irrevocabili all'incasso dei crediti Iva rilasciati dalla società debitrice in favore della BANCA con atti autenticati il 18 novembre 2010 e il 28 dicembre 2010.

Ed infatti, dall'escussione di A. G. emerge che la BANCA, lungi dal negare la concessione di ulteriore credito al PASTIFICIO, fu tra i pochi ISTITUTI BANCARI a dichiararsi possibilista in tal senso, mentre il conferimento di due mandati irrevocabili all'incasso di crediti tributari non costituisce, ex se, manifestazione esteriore di uno stato di insolvenza, integrando, di norma, una forma di pagamento o di garanzia propria della prassi commerciale, con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento a breve termine.

La curatela, in definitiva, per comprovare la *scientia decoctionis* in capo alla convenuta e, dunque, conseguire la declaratoria di inefficacia delle rimesse bancarie per le quali ha proposto l'azione revocatoria, avrebbe quanto meno dovuto documentare la sussistenza, in un periodo antecedente o prossimo agli accreditamenti effettuati sul conto corrente n. omissis, di titoli esecutivi, di protesti, di iscrizioni ipotecarie, di procedimenti espropriativi, di ricorsi di fallimento, di atti di dismissione patrimoniale, atteso che, soltanto in presenza di tali, univoci e concordanti indici sintomatici, sarebbe stata configurabile l'effettiva e concreta conoscenza, da parte della BANCA, dello stato di insolvenza del PASTIFICIO.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sull'attore e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 520.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito a tutela del quale la domanda è stata proposta, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla convenuta, in complessivi euro 23.000,00 per compenso, di cui euro 1500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.500,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella.

Parimenti, sono definitivamente destinate a gravare sull'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto del 23/26 gennaio 2015, in complessivi 10.286,82, di cui euro 30,50 per esborsi ed euro 10.256,32 per onorari, oltre Cnp, Iva e contributi Inps, se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal fallimento del PASTIFICIO in liquidazione con atto di citazione notificato il 20 settembre 2013, così provvede:

1. rigetta la domanda;

2. condanna l'attore alla refusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 23.000,00 per compenso, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.500,00 per la fase istruttoria ed euro 8.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a nonna degli arti. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella;

3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto del 23/26 gennaio 2015, in euro 10.286,82, di cui euro 30,50 per esborsi ed euro 10.256,32 per onorari, oltre Cnp, Iva e contributi Inps, se dovuti.

Salerno, li 20 ottobre 2015

Il Giudice
Dott. Alessandro Brancaccio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*